

**Comune di Valenza
Provincia di Alessandria**

**VERBALE SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO A MODALITA' E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

Il giorno 19 del mese di giugno 2018 alle ore 9:00 presso la Residenza municipale del Comune di Valenza, a seguito della convocazione di incontro per la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. (art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

si sono incontrate le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte datoriale: (Tutti presenti)

- Dott.ssa Angela IANNELLO - Presidente
- Dott.ssa Lorenza MONOCCHIO - Dirigente
- Ing. Marco CAVALLERA - Dirigente
- Arch. Massimo TEMPORIN - Dirigente

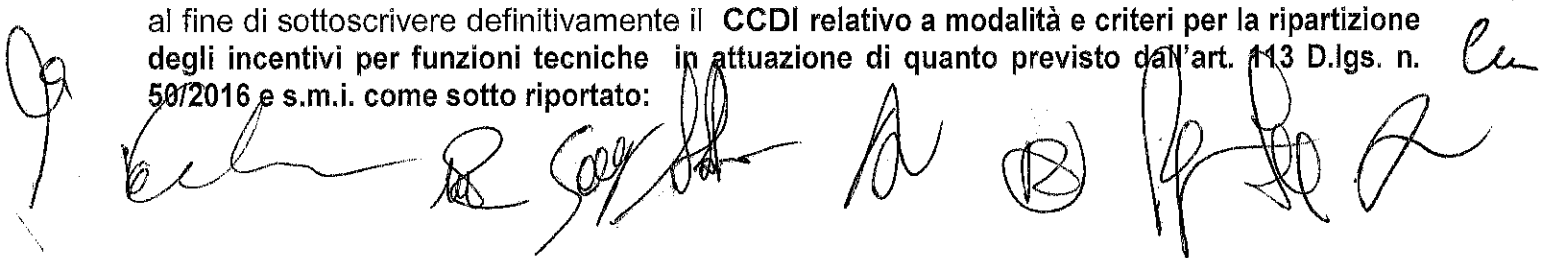
R.S.U. nelle persone di:

- Sig.ra Vittoria BANIN - Presente
- Sig. Ercole CARPANELLI - Assente
- Sig.ra Giovanna Monica MEREGAGLIA - Presente
- Sig.ra Mariella PISCITELLO - Presente
- Sig. Luca RIGHINI - Presente
- Sig.ra Giovanna RUSSO - Assente
- Sig.ra Alessandra SALERNO - Presente
- Dott.ssa Olga SILEONI - Presente
- Sig. Rosolino VARA - Presente

Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di:

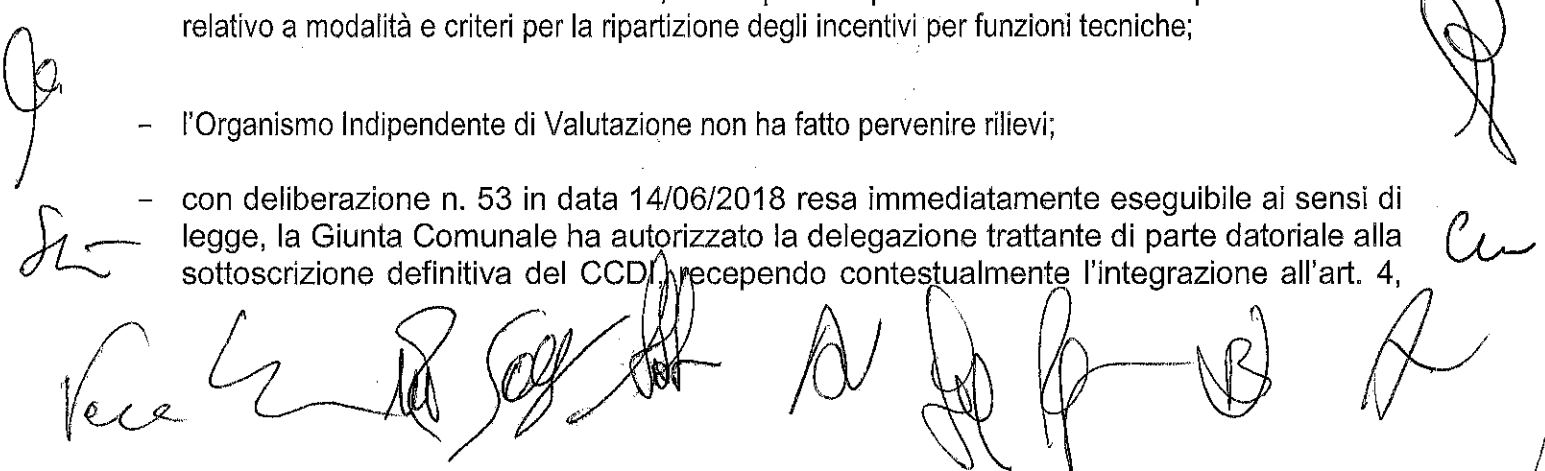
- Dott. Alvaro VENTURINO FP CGIL - Presente
- La segreteria provinciale UIL FPL è rappresentata, come da sua dichiarazione, dal Sig. Luca RIGHINI Componente RSU - Presente
- Sig. Michele SANGIOVANNI - CISL FP - Presente
- Sig. Ernestino STORNINI - C.S.A. Regioni Autonomie locali - Presente

al fine di sottoscrivere definitivamente il **CCDI** relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche in attuazione di quanto previsto dall'art. 113 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come sotto riportato:



Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n. 40 in data 24/05/2018, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati formulati alla delegazione trattante di parte pubblica indirizzi finalizzati alla sottoscrizione del CCDI in ordine alle modalità e criteri per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, contenuti in apposito Regolamento ;
- lo schema del suddetto Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche era stato inviato alle rappresentanze sindacali dell'Ente con nota prot. n. 9663 in data 23/05/2018;
- l'articolo 1 comma 1 del predetto Regolamento prevede:
"1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 (d'ora in avanti denominato "Codice"), secondo il quale, a valere sugli stanziamenti previsti per li singoli appalti di lavori, servizi e forniture, le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo (d'ora in avanti denominato "Fondo"), risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti esclusivamente per le attività:
 - a) di programmazione della spesa per investimenti;*
 - b) di valutazione preventiva dei progetti;*
 - c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;*
 - d) di RUP;*
 - e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;*
 - f) di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;*
 - g) di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti"*
- l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 demanda alla contrattazione decentrata la definizione delle modalità e dei criteri per il riparto del fondo e, pertanto, costituisce oggetto del presente accordo quanto previsto dagli articoli 5 (*Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale*), 6 (*Modalità di corresponsione dell'incentivo*) e 8 (*Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza*) del succitato Regolamento;
- in data 06/06/2018 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- il Collegio dei Revisori dei conti, con nota acquisita al protocollo del Comune al n. 20180011170 in data 14/06/2018, ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di CCDI relativo a modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- l'Organismo Indipendente di Valutazione non ha fatto pervenire rilievi;
- con deliberazione n. 53 in data 14/06/2018 resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha autorizzato la delegazione trattante di parte datoriale alla sottoscrizione definitiva del CCDI, recependo contestualmente l'integrazione all'art. 4,



comma 2, dello schema di Regolamento, proposta dalla delegazione di parte sindacale in sede di incontro del 06/06/2018;

tutto ciò premesso, le parti sottoscrivono definitivamente il seguente accordo:

Articolo 1

1. Le suindicate premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto decentrato integrativo.

Articolo 2

1. Le parti condividono e approvano i contenuti degli articoli 5 (*Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale*), 6 (*Modalità di corresponsione dell'incentivo*) e 8 (*Incentivi per il personale della Centrale Unica di Committenza*), del Regolamento allegato al presente Contratto decentrato.
2. Le parti danno, altresì, atto che l'Amministrazione Comunale, in sede di deliberazione G.C. n. 53 del 14/06/2018, ha recepito l'integrazione proposta dalla delegazione di parte sindacale in sede di incontro del 06/06/2018, riferita all' art. 4, comma 2, del Regolamento e intesa a favorire la rotazione, ove applicabile, fra il personale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia incaricato dal Dirigente ai sensi del comma 1 del precitato articolo.

Articolo 3

1. Le parti danno atto che, successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente CCDI, l'Amministrazione provvederà ad approvare il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche.

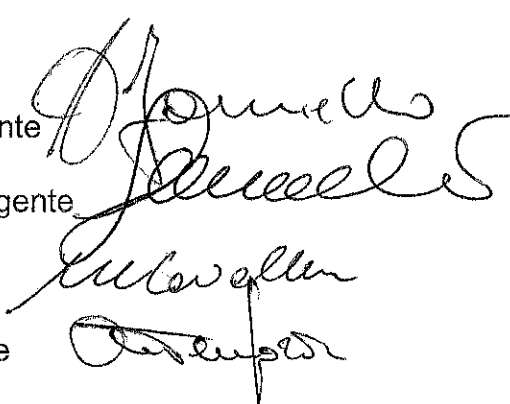
Delegazione di parte datoriale:

Dott.ssa Angela IANNELLO - Presidente

Dott.ssa Lorenza MONOCCHIO – Dirigente

Ing. Marco CAVALLERA – Dirigente

Arch. Massimo TEMPORIN – Dirigente

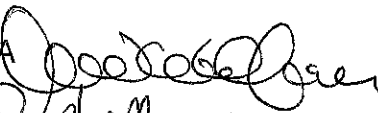


R.S.U. nelle persone di:

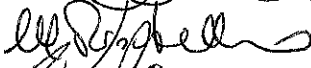
Sig.ra Vittoria BANIN



Sig.ra Giovanna Monica MEREGAGLIA



Sig.ra Mariella PISCITELLO



Sig. Luca RIGHINI



Sig.ra Alessandra SALERNO



Dott.ssa Olga SILEONI

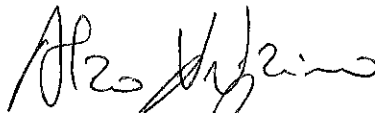


Sig. Rosolino VARA



Organizzazioni Sindacali Territoriali, nelle persone di :

Dott. Alvaro Venturino - FP CGIL



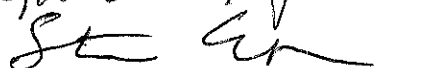
Sig. Luca RIGHINI - UIL FPL



Sig. Michele SANGIOVANNI - CISL FP



Sig. Ernestino STORNINI - C.S.A. Regioni Autonomie locali





Comune di Valenza

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE

[Handwritten signatures and initials]

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno ____ al
giorno _____, divenuta esecutiva il giorno _____

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal _____ al _____

WR



Data di entrata in vigore: _____

INDICE

Art. 1	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 2	DEFINIZIONI	4
Art. 3	COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO	4
Art. 4	PERSONALE INCARICATO	5
Art. 5	UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE	5
Art. 6	MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DELL'INCENTIVO	6
Art. 7	FONDO PER L'INNOVAZIONE	8
Art. 8	INCENTIVI PER IL PERSONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	8
Art. 9	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	9
Art. 10	ENTRATA IN VIGORE	9
Art. 11	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	9

[Handwritten signatures and initials]



ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 (d'ora in avanti denominato "Codice"), secondo il quale, a valere sugli stanziamenti previsti per li singoli appalti di lavori, servizi e forniture, le Amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo (d'ora in avanti denominato "Fondo"), risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti esclusivamente per le attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti;
- c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di RUP;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) opere o lavori pubblici per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice;
- b) servizi e forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, per i quali viene redatto(anche in maniera semplificata per alcuni servizi e forniture) uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice;

3. Sono, comunque, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- a) i servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice;
- b) i contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura di gara;
- c) le attività manutentive ordinarie e straordinarie

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]



d) gli affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore a 40.000, 00 euro.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- «RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO» (RUP) la figura di cui all'art. 31 del Codice;
- «PROGETTISTA»: il soggetto di cui all'art. 24 del Codice incaricato dell'attività di progettazione;
- «COLLABORATORI INTERNI»: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui al precedente art. 1, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
- «OPERE» e «LAVORI PUBBLICI»: le attività di cui all'allegato I del Codice, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3 dell'art. 1;
- «SERVIZI E FORNITURE»: i servizi e le forniture ricompresi nell'ambito di applicazione del Codice per i quali sia stato nominato il direttore dell'esecuzione e viene redatto (*anche in maniera semplificata per alcuni servizi e forniture*) uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del Codice, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3 dell'art. 1.
- «COLLAUDATORE»: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo previste dal capitolato (art. 102, comma 6, del Codice).
- «FONDO»: Fondo Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Codice);
- «FONDO PER FUNZIONI TECNICHE» (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

1. Il Fondo di cui al presente Regolamento è costituito dalla somma massima del 2% dell'importo dell'opera, lavoro, servizio, fornitura, posto a base di gara.



Comune di Valenza - Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche (opere, lavori, servizi e forniture)

2. Per i progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'importo che confluisce nel Fondo è calcolato fino al massimo dell'1% dell'importo a base di gara.
3. L'importo del Fondo di cui al comma 1 non è soggetto a rettifica, qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Tale importo è previsto nel quadro economico di spesa del progetto approvato relativo all'opera, lavoro, fornitura, servizio e fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per opere, lavori, servizi e forniture.
4. Il Fondo è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Dirigente, ai sensi del successivo art. 6, comma 1.

Art. 4 PERSONALE INCARICATO

1. Al fine di procedere alle attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, il Dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, conferisce, con atto formale, gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori delle diverse figure professionali di cui al successivo art. 5.
2. Detti collaboratori sono individuati tra il personale in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia, con criteri rotativi fra detto personale, ove applicabili.
3. Il Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento, disponendo contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

Art 5 UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

[Handwritten signatures and initials]

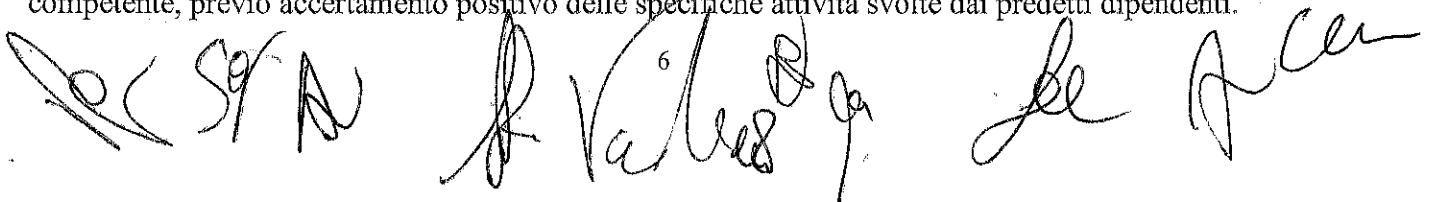
5



1. L'80% delle risorse finanziarie del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche. Tale importo comprende gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dallo stesso sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri IRAP gravanti sull'Amministrazione.
2. La ripartizione del Fondo per funzioni tecniche tra i dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre Amministrazioni aggiudicatrici:
 - programmazione della spesa per investimenti: 2%
 - valutazione preventiva dei progetti: 4%
 - predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici: 20%
 - RUP e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto: 40%
 - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione: 24%;
 - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità: 5%
 - collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti: 5%
3. Il personale avente diritto è quello incaricato e individuato ai sensi dell'art. 4. con esclusione del personale dirigenziale.
4. L'effettiva determinazione delle percentuali di partecipazione per le figure di cui al comma 2. nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. A ciò il Dirigente provvede in sede di atto di conferimento incarichi e individuazione nominativa di cui all'art. 4.

Art. 6 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota spettante a ciascun dipendente individuato ai sensi dell'art. 4 è liquidata dal Dirigente competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.





Art. 7 FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il restante 20 % delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è utilizzato per le finalità di cui all'art.113, comma 4, del Codice, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.

Art. 8 INCENTIVI PER IL PERSONALE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

1. Per le attività svolte dal Comune di Valenza per conto di altri Comuni in qualità di Centrale Unica di Committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, può essere riconosciuta, su richiesta della Centrale Unica di Committenza, una quota parte dell'incentivo per funzioni tecniche, non superiore ad un quarto, da destinare esclusivamente al personale addetto alle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando.

2. L'ammontare dell'incentivo è ripartito nella misura dell'80% dei fondi introitati dai Comuni convenzionati mentre il 20% è utilizzabile con i criteri di cui all'art. 113, comma 4, del Codice, con particolare riferimento alle strumentazioni informatiche degli uffici e alla formazione.

3. Il riparto e la corresponsione dell'incentivo (nell'ambito della quota dell'80%) al personale della Centrale Unica di Committenza sono effettuati dal Dirigente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti e tenuto conto del carico di lavoro nonché delle specifiche attribuzioni di responsabilità conferite al personale operante nell'ambito della Centrale Unica di Committenza.

4. Il compenso incentivante di cui al precedente comma 3. sarà corrisposto agli aventi diritto con cadenza semestrale, attingendo al fondo maturato nei sei mesi precedenti e comunque dopo l'effettivo introito del finanziamento da parte dei Comuni convenzionati.



2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni. A tal fine, in sede di liquidazione, il dipendente dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non aver superato il limite di cui sopra. L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia di spesa. Non è possibile effettuare compensazione né ritardare artificiosamente una liquidazione per eludere il limite.
3. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il Fondo per Funzioni Tecniche di cui all'art. 5 viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice. Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del Codice, il Fondo per Funzioni Tecniche viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, comma 12, del Codice, da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.
4. Nessun incentivo è attribuibile ai dirigenti in virtù del principio di onnicomprensività che caratterizza il trattamento economico dei dirigenti pubblici. Qualora un ruolo qualsiasi, nell'ambito delle attività di cui all'art. 1, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fatta salva la quota parte del compenso spettante ai dipendenti incaricati ai sensi dell'art. 4.
5. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto nel caso in cui l'opera o lavoro, fornitura, servizio sia stato posto in affidamento.
6. L'erogazione dell'incentivo è decurtata proporzionalmente in funzione della mancata conclusione di una delle attività di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento.



Art. 9 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché alle altre norme vigenti in materia.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. A norma di quanto previsto dall'art. 108, comma 6, del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che segue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000; una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Esso entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo della seconda pubblicazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni precedente norma regolamentare in materia.

Art. 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per le attività riferibili a contratti banditi successivamente al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice, purché la percentuale del fondo sia stata regolarmente prevista nel quadro economico di spesa del progetto approvato relativo all'opera, lavoro, fornitura, servizio e le relative risorse accantonate sul capitolo di spesa.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

